Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 9 febbraio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3518 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80. e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n 1089.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Savona, con sede in Savona, nella Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Savona, in data 12 luglio 1949, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Savona, in data 10 luglio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Savona, con sede in Savona, è incorporato nella Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1090.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto (Treviso) nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in data 5 luglio 1949, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, in data 31 gennaio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto (Treviso), è incorporato nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 1091.

Approvazione della deliberazione 10 settembre 1949 del commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1948, con il quale il dott. Giuseppe Caratti fu nominato commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con i poteri e le facoltà spettanti al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'ente;

Vista la delibera commissariale del 10 settembre 1949, con la quale sono apportate alcune modifiche agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 31 dello statuto predetto;

Ritenuta l'opportunità di apportare allo statuto le varianti proposte;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la delibera del 10 settembre 1949 del commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 31 dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

FANFANI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1949, n. 1092.

Determinazione della misura dei contributi dovuti per l'anno 1949 al « Fondo di solidarietà sociale ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1139;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti per l'anno 1949 al « Fondo di solidarietà sociale » istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a carico dei datori di lavoro: 3 % della retribuzione;

a carico dei lavoratori: 1,50 % della retribuzione;

a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori:

1) per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12;

2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 87. — FRASCA

LEGGE 8 febbraio 1950, n. 12.

Provvedimenti per l'assunzione dell'amministrazione fiduciaria in Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1949-50, per i provvedimenti relativi all'assunzione ed al funzionamento dell'amministrazione fiduciaria della Somalia in conformità della raccomandazione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1949 e dell'Accordo concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria il 27 gennaio 1950.

I fondi di cui al precedente comma saranno gestiti mediante apposita contabilità speciale con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per l'Africa italiana.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'onere derivante al bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato, per un importo di tre miliardi di lire, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 31 per milioni 200, 32 per milioni 750, 37 per milioni 250, 78 per milioni 300, 84 per milioni 100, 129 per milioni 300, 136 per milioni 200 e 189 per milioni 900, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario, e, per il rimanente ammontare di tre miliardi di lire, mediante riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950, n. 13.

Prelevazione di lire 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 5 agosto 1949, numeri 604 e 614 e 31 ottobre 1949, numeri 777, 780, 781, 782, 783 e 788;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L. 366.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 20. — Spese per la manutenzione dei beni demaniali già di dotazione della corona . . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 381. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero . . . . » 6.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 158. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . L. 50.000.000

Cap. n. 232. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti, ecc. nell'interesse delle aziende patrimoniali . . . . » 60.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 82. — Spese riservate, ecc. L. 20.000.000

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 28. — Spese, ecc. . . . . . L. 30.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 233-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto del Palazzo Davanzati in Firenze, ai termini della legge 1° giugno 1939, n. 1089 . . . L. 20.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 57. — Spese per trasferte e rimborso di spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . L. 70.000.000

Cap. n. 68. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . . . . » 30.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 97-*quater* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la fusione e il trasporto di quattro gruppi bronzei da donarsi dall'Italia alla città di Washington in segno di riconoscenza per il « Treno dell'amicizia » . . L. 20.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 29. — Contributi per la partecipazione italiana a fiere, ecc. . . L. 50.000.000

Totale . . . L. 366.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Catanzaro, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro e comunicate al Ministero con note nn. 15539 e 15738 in data rispettivamente del 13 ottobre e 12 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Catanzaro, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Venditti Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Dott. Tarantino Attilio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Fiore Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Luca Luca, Apostoliti Paolo, Parentela Ettore, Polacco Primo, Iannone Pasquale, dott. Ansani Mariano e Corso-Mottola Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. De Lorenzis Vincenzo, rag. Martuccelli Silvio, rag. Benincasa Tommaso e De Gaetano Vittorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pavone Giulio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(521)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Cosenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza e comunicate al Ministero con nota n. 17123 in data 5 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Cosenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Dott. Amendola Sirio, rappresentante del Genio civile;

Ing. Manfredi Gino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. De Maiò Enrico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Casciaro Marco, Donato Gerardo, dott. De Simone Marco, Stasi Leonardo, dott. Cerchiara Roberto, Buffone Pietro e Caputo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Senatore Giuseppe, dott. Pisani Emanuele, dottor Borrello Maria Vincenzo e dott. Sinibaldo Santo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cifelli Raffaele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Catania, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania e comunicate al Ministero con nota n. 6473 in data 11 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Catania, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Scuderi Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Dott. Fazio Lorenzo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Sortino Aurelio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

On. Di Mauro Luigi, Impallomeni Antonino, Rindone Salvatore, dott. Scalia Vito, rag. Magistro Pietro, Valastro Alfio e avv. Pistone Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Cutore Santo, avv. Ponte Toro Gaetano, avvocato Guerrera Giuseppe e Consoli Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rag. Tosto Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(526)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Palermo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo e comunicate al Ministero con nota n. 15185 in data 17 dicembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Palermo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Mazzarelli Michele, rappresentante del Genio civile;

Dott. Lauro Pietro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ferrara Antonino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lacanà Salvatore, Davì Gaetano, Tornambè Vito, Gherardi Ugo, Maltese Andrea, Gestivo Francesco e rag. Gentile Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Avv. Giacalone Giuseppe, rag. Zappalà Salvatore, dott. Blandino Francesco e Guarino Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rag. Fundarò Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(524)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Siracusa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa e comunicate al Ministero con nota n. 12987 in data 6 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Siracusa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Magliocco Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Nicastro Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Per. agr. Giuffrida Vincenzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Moricca Emanuele, Ruiz Salvatore, Moricca Salvatore, Urso Corrado, Scandurra Carmelo, Caporale Guido e Della Monica Antonino, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Cacciatore Michele, ing. Capodicasa Giuseppe, dott. Bufardeci Antonino e Braciamore Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gobbi Costantino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(525)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Ragusa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ragusa e comunicate al Ministero con note nn. 10199 e 12123 in data rispettivamente del 21 ottobre 1949 e del 6 dicembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Ragusa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Buscema Pietro, rappresentante del Genio civile;

Dott. Mellini Vittorio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Schininà Angelo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Dott. Rossitto Feliciano, Licitra Francesco Rosario, Fidelio Salvatore, Minardi Salvatore Angelo, Avola Raffaele, Vajola Luigi e La Cognata Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Sortino Giorgio, Di Natale Carmelo, Vitale Francesco e Tumino Salvatore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Avv. Nobile Salvatore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(523)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Chieti, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti e comunicate al Ministero con note n. 9286 e n. 744 rispettivamente del 17 ottobre 1949 e 18 gennaio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Chieti, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. D'Angelo Giov. Maria, rappresentante del Genio civile;

Dott. D'Antonio Claudio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Taddei Bruno, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fallagrassa Giorgio, Rabottini Antonio, Colella Fulvio, dott. Rosica Filippo, D'Orazio Nunziato, Frittella Ercole e Di Renzo Euclide Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Prof. Tavani Modestino, dott. Di Toro Rinaldo, dottor Battini Alfio e dott. Chiavegatti Arrigo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Avv. Stupia Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(527)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Salerno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno e comunicate con note nn. 16005 e 17772 in data rispettivamente del 21 ottobre 1949 e del 22 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Salerno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Lanzara Alfredo, rappresentante del Genio civile;

Dott. Papa Achille, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Fraunfelder Daniele, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Dott. Lanocita Giuseppe, Viviani Armando, ragioniere Perrotta Giovanni, dott. Budetti Girolamo, Pacifico Mario, Imperiale Ludovico e rag. Prudenza Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Cuomo Carmine, Moscati Gaetano, rag. Rescigno Palmerino e Rossi Renato, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Marinucci Marino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(528)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Enna, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Enna e comunicate al Ministero con note nn. 11295 e 13473 in data rispettivamente del 7 ottobre 1949 e del 22 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Enna, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. De Stefano Luigi, rappresentante del Genio civile;

Avv. Restivo Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Granozi Ignazio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Denaro Giuseppe, Milici Gaetano, Librizzi Carmelo, Clemente F. Paolo, Stumpo Carmelo, Di Bilio Pietro Paolo e Verrina Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Pasqua Paolo, Marro Francesco Paolo, Presti F. Paolo e Grimaldi Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Severino Gesualdo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(529)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Bergamo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo e comunicate al Ministero con nota n. 8418 in data 7 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Bergamo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Moro Carlo, rappresentante del Genio civile;

Buttaro Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Pelizzoni Romeo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Samotti Rino, Baraldi Luigi, Iacobelli Riccardo, Leris Angelo, Dossena Francesco, Naldini Vittorio e Zenoni Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Rag. Tognazzi Francesco, avv. Leidi Arrigo, Majanti Giuseppe e Agazzi Gian Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Menegatti Fortunato, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(531)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Agrigento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento e comunicate al Ministero con nota n. 10053 in data 8 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Agrigento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Bellavia Melchiorre, rappresentante del Genio civile;

Dott. Ponari Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Baio Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Scaturro Girolamo, La Rocca Lorenzo, Mangione Calogero, Nicastro Luigi, dott. Lauretta Enzo, dott. Senesio Giuseppe e Vetri Fiorentino, rappresentanti dei lavoratori:

Di Francesco Alfonso, Ciulla Giuseppe, dott. Lo Presti Seminerio Achille e Garlisi Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pirrera Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(530)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Teramo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo e comunicate al Ministero con nota n. 12429 in data 15 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Teramo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Di Blasi Antonino, rappresentante del Genio civile;

Cocciolito Aldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ciarelli Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cerroni Mario, Mazzarella Albenzio, Nardi Romolo, Pecorale Agostino, Di Paolantonio Luigi, Massarotti Giorgio e Durastante Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Di Curzio Biagio, Pediconi Vincenzo, Fumo Giovanni e Collevecchio Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Zacchei Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1950.

Approvazione di opzioni a scadenza e relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Il MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni da adottarsi per le forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune opzioni e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione di Torino, con sede in Torino, da adottarsi per le forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali alla scadenza dei contratti di assicurazione.

Roma, addì 27 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(573)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.

Elevazione del limite per l'importazione e la esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani e di altri titoli stilati in lire.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1947, n. 120, concernente l'elevazione dell'importo massimo consentito per l'esportazione e la reintroduzione di biglietti di Stato e di banca italiani;

Visto il successivo decreto Ministeriale dell'11 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1948, n. 9, relativo all'elevazione dell'importo massimo consentito per l'esportazione e la reintroduzione di biglietti di Stato e di banca italiani e di biglietti in lire emessi in Italia dalle Autorità Militari Alleate;

Decretano:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dal decreto Ministeriale dell'11 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1948, n. 9, coloro che dall'Italia si recano all'estero e coloro che dall'estero entrano in Italia, possono portare seco biglietti di Stato italiani, biglietti di banca italiani, nonchè i biglietti in lire italiani emessi in Italia dalle Autorità Militari Alleate, per un importo complessivo non superiore a lire italiane trentamila e di taglio non superiore a lire mille.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e la giustizia
PICCIONI

(572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 26 luglio 1948 e 28 aprile 1949, è stato rispettivamente istituito il servizio fonotelegrafico nelle ricevitorie postali di Cariglio e Scarcelli.

(453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 28

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,30
» Firenze	624,625	145,25
» Genova	624,30	145,25
» Milano	624,75	145,20
» Napoli	624,50	144,75
» Roma	624,70	145,30
» Torino	624,75	145,25
» Trieste	624,75	145,20
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 9 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,90
Id. 3,50 % 1902	74,85
Id. 3 % lordo	46,80
Id. 5 % 1935	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,325
Id. 5 % 1936	94,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	100,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,72
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di capo laboratorio analisi (grado 8°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO AD INTERIM

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria; il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 e il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano;

Vista la nota 24 ottobre 1949, n. 65370/12106.2.16.19/1.31, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di capo laboratorio analisi (grado 8°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che essendo in possesso del diploma di perito industriale chimico, conseguito presso un Istituto tecnico industriale, abbiano prestato alla data del presente decreto servizio di ruolo da almeno sei anni nell'Amministrazione dello Stato o esercitato per non meno di due anni attività professionale nel campo dei combustibili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale dell'industria - non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente; il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina, la residenza della Stazione o quella di una sua Sezione, nonchè l'elencazione dei documenti allegati. Infine nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera, che il candidato avrà scelto per la prova orale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 od alla guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, per i profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 895 e per quelli dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Lo stesso limite massimo è elevato a 39 anni:

c) per i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, e in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1941; i mutilati e invalidi in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 a norma della legge 19 agosto 1948, n. 1180, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima. Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano con quelle di cui al 1° e 2° comma della lettera *e*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo, e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che siano di nazionalità italiana e che appartengano a regioni geograficamente italiane, e coloro infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

2-*bis*. Certificato come sopra attestante che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

3. Diploma in originale o copia notarile di perito industriale chimico rilasciato da un istituto tecnico industriale della Repubblica.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*), del presente articolo, produrranno il certificato della autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta legale, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata agli effetti del bollo.

I candidati ex combattenti di cui al n. 1, lettera *g*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa e altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno tale condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria.

I civili che abbiano riportato sanzioni di polizia per il motivo di cui sopra o siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi per motivi di persecuzione razziale dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi, in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, comproveranno la loro qualità mediante i documenti previsti per tutti gli altri mutilati ed invalidi di guerra, di cui all'art. 4, lettera *c*), del bando di concorso.

I figli dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ed i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, comproveranno tale qualità mediante i documenti indicati nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente bando, analogamente a quanto prescritto per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e dei caduti civili per fatti di guerra, comproveranno la qualità medesima mediante il documento indicato nello stesso ultimo comma dell'art. 7 del presente bando di concorso, analogamente a quanto prescritto per gli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra e dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e dei caduti civili per fatti di guerra, presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dei territori di confine produrranno un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1 della lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta legale, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati o per la lotta di liberazione, e i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta legale, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati i candidati potranno aggiungere tutti gli altri titoli e gli atti che ritengano opportuni.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, dovranno essere a stampa.

I concorrenti estranei all'Amministrazione dello Stato dovranno dimostrare mediante pubblicazioni od altri titoli particolari di avere esercitato per almeno otto anni attività professionale nel campo dei combustibili.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 2-*bis*, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun

atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'industria e del commercio, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 9 del precedente art. 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'industria e del commercio, copia dello stato di servizio debitamente legalizzata, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè una attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale civile non di ruolo comunque denominato che a mente del precedente art. 4, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio con l'indicazione della data di inizio della durata e della natura del servizio stesso.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato num. 7.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, altimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, ad eccezione della fotografia la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a' termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, num. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

del direttore della Stazione sperimentale per i combustibili, presidente;

di due docenti universitari e di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Le prove di esame si svolgeranno in Milano, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Prove di esame

Le prove di esame consteranno di due prove scritte, una prova pratica e una prova orale secondo il programma seguente:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema scritto di tecnologia chimica applicata ai combustibili;

b) svolgimento di un tema su calcoli termochimici applicati alla combustione.

Prova pratica:

Saggio analitico su combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Prove orali:

a) discussione dei risultati dei temi scritti o della prova pratica eseguita;

b) interrogazioni sulla tecnologia chimica applicata ai combustibili e sul controllo della combustione;

c) prova di traduzione di brani tecnici relativi ai combustibili in una delle seguenti tre lingue a scelta:

inglese francese tedesca;

d) legislazione relativa alle Stazioni sperimentali e allo sfruttamento e lavorazione dei combustibili.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almento sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e del punto ottenuto in quella orale e di quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori sarà formata in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra secondo la lettera e), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere a) e b), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, nonchè ai mutilati ed invalidi di guerra per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli invalidi civili per fatti di guerra, ai profughi delle zone di confine, ai profughi dell'Africa italiana, agli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e dei caduti civili per i fatti di guerra, ai figli dei mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio ed ai figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio

decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 18 agosto 1948, n. 1180, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nella Stazione sperimentale stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di capo laboratorio analisi e con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 8° del gruppo *B*.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla sua residenza alla sede ove è destinato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1950

Il Ministro ad interim: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1950
Registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 377

(566)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a posti nei vari gradi del ruolo del personale tecnico dei periti (gruppo B) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato l'8 marzo stesso anno, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, registrato il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti il regio decreto 11 aprile 1940, n. 278 ed il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apportano variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Presidenziale n. 938 del 20 ottobre 1949, che detta le norme per il conferimento mediante concorso per titoli dei posti di ruolo del personale tecnico dei periti nell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli integrati con una conversazione di cultura generale nei vari gradi del ruolo del personale tecnico dei periti (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per il numero dei posti a fianco di ciascuno dei gradi stessi indicato:

a) perito capo (grado 7°) . . . . posti 15
b) perito principale (grado 8°) . . . . » 64
c) perito (grado 9°) . . . . » 87
d) perito aggiunto di 1ª e 2ª classe (grado 10° e grado 11°) . . . . » 199

Art. 2.

Possono partecipare ai citati concorsi gli appartenenti al ruolo del personale tecnico esecutivo (gruppo C), al ruolo transitorio del personale dei meccanici ed al ruolo del personale amministrativo di gruppo *B*, che rivestano grado almeno uguale a quello da conferire e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 5, primo comma, del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, e cioè:

diploma di perito agrario o industriale capo tecnico a indirizzo specializzato rispettivamente per agrari, chimici, geometri, meccanici o minerari presso la sezione industriale di un istituto tecnico di Stato od il corrispondente diploma ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Possono altresì essere ammessi ai concorsi anzidetti gli appartenenti al ruolo tecnico esecutivo (gruppo *C*) ed al ruolo transitorio del personale dei meccanici, non muniti dei titoli di studio sopra citati, i quali al 20 giugno 1948, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, abbiano maturata una anzianità di servizio nei ruoli suddetti non inferiore a cinque anni e siano giudicati meritevoli.

Il personale che almeno dal 22 aprile 1948, data di promulgazione del decreto legislativo n. 723, riveste il grado iniziale (12°) nel ruolo del personale tecnico esecutivo (gruppo *C*) e nel ruolo transitorio del personale dei meccanici, può essere ammesso al concorso per il grado di perito aggiunto di 2ª classe (11°), purchè si trovi nelle condizioni di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

Art. 3.

L'ammissione ai concorsi sopra citati degli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 è disposta con deliberazione del Ministro per le finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 32 e da loro firmate, dovranno contenere la specifica indicazione del concorso cui gli aspiranti stessi intendono partecipare ed essere presentate non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai capi di stabilimenti, opifici ed uffici dai quali gli aspiranti stessi dipendono.

Detti funzionari, raccolte le istanze loro presentate e corredate dai documenti di cui al successivo art. 5 le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli unitamente a un rapporto informativo sulla condotta, capacità e rendimento del concorrente, nonchè sulla durata e natura dei servizi da esso prestati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente per territorio;

c) certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio tenuto conto di quanto disposto dal successivo art. 15.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano adempiuto agli obblighi militari. Tale certificato dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

e) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici dell'aspirante con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

f) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga nel suo interesse utile a dimostrare l'idoneità a conseguire il grado al quale concorre.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero di quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 della Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto del documento di concessione;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

Il documento di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 5, deve essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione a concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 5.

Art. 10.

La conversazione prevista dall'art. 1 del presente decreto si svolgerà su argomenti di cultura generale, prevalentemente attinenti alle materie concernenti il servizio che i singoli concorrenti disimpegnano o dovranno disimpegnare nel caso di esito favorevole del concorso.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

da un magistrato dell'ordine amministrativo di grado 5°, designato dal Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede;

da quattro funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°, membri.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della stessa Amministrazione, di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto, la Commissione fissa preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli e formula il proprio giudizio in base alla somma dei voti attribuiti ad ogni concorrente per ciascuno dei titoli valutati.

Per la conversazione di cultura generale ogni commissario dispone di 10 punti. La prova non s'intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi. La votazione finale è data dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli e dal punto ottenuto nella conversazione di cultura generale, se superata. Le graduatorie relative ai singoli concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione finale applicando, in caso di parità i benefici di legge.

I concorrenti dichiarati eccedenti il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli da conferirsi successivamente.

Art. 13.

Le graduatorie dei singoli concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I concorrenti compresi nelle graduatorie relative ai concorsi pei gradi di perito capo (7°), perito principale (8°) e perito (9°) di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1, saranno nominati ai gradi stessi fino alla concorrenza dei posti rispettivamente messi a concorso.

I concorrenti compresi nella graduatoria relativa al concorso pei gradi di perito aggiunto di 1ª classe (10°) e perito aggiunto di 2ª classe (11°) di cui alla lettera *d*) citato articolo 1, saranno nominati rispettivamente ai gradi stessi, secondo che rivestano il grado 10° o i gradi 11° e 12° nei ruoli di provenienza, fino alla concorrenza dei posti complessivamente a concorso.

Ai nominati nei vari gradi sopracitati verrà attribuito il trattamento economico loro spettante per legge.

Art. 15.

Coloro che conseguiranno la nomina ai vari gradi del ruolo del personale tecnico dei periti saranno esclusivamente destinati ai servizi tecnici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1950
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 14. — EMANUELE

(547)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito del concorso a cinque posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali, indetto con decreto Ministeriale 4 marzo 1949.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile dell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1949, registro n. 3, foglio n. 463, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile dei chimici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio dello stesso anno, registro n. 10, foglio n. 229, con il quale viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1949, con il quale viene sostituito un membro della Commissione giudicatrice;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso, e riconosciuta la regolarità del procedimento di esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito delle prove di esame del concorso a cinque posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali indetto col decreto Ministeriale 4 marzo 1949:

1. Pelizza dott. Eugenio . . con punti 8,02 su 10
2. De Angeli dott. Vittorio . » 7,06 »

Art. 2.

In virtù della graduatoria di cui al precedente art. 1, i predetti Pelizza dott. Eugenio e De Angeli dott. Vittorio, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e sono nominati nell'ordine, con decorrenza dal 1° dicembre 1949, chimici aggiunti in prova, nel personale dei chimici delle armi e armamenti navali, con l'assegno mensile lordo di L. 18.083,33 oltre gli altri assegni previsti dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1950
Registro n. 1, foglio n. 371

(564)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.